

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 585

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BISCARDI, MAGRIS, MANIERI, MASULLO**
e **PAGANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1994

Norme sugli scambi educativi internazionali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 11

ONOREVOLI SENATORI. - La scuola, nel processo di costruzione di quella che sarà la nuova Europa, è chiamata a svolgere il ruolo di laboratorio e di fucina in quanto è suo compito quello di fornire ai nuovi cittadini europei gli strumenti della comunicazione e il sapere necessario a consentire un confronto proficuo tra le diverse culture.

A livello comunitario è stata ormai acquisita piena consapevolezza che la realizzazione del mercato unico europeo è collegata con lo sviluppo della cooperazione internazionale nel settore educativo. Questa affermazione va letta, non solo in termini di spendibilità di titoli e di acquisizione di competenze culturali, tecniche e professionali adeguate, in modo da inserirsi in un mercato del lavoro allargato e concorrenziale che escluderà i soggetti professionalmente più deboli, ma anche nel senso di diventare cittadini europei a pieno titolo, anche dal punto di vista culturale: il che comporta, da un canto la capacità di padroneggiare gli strumenti della comunicazione (conoscenza di due o più lingue comunitarie), dall'altro un diverso approccio di tipo culturale ai problemi più importanti che pone il mondo di oggi, con l'acquisizione della consapevolezza, da parte di tutti i cittadini, a partire dai giovani, di appartenere ad un mondo più vasto, dove c'è posto per diverse culture, che, in posizione di parità, hanno diritto a convivere, ad affermarsi e ad essere riconosciute ed accettate.

Cosicché l'incontro culturale e la civile convivenza tra i cittadini europei sono condizionati dalla promozione, nell'insegnamento, di una dimensione interculturale, dalla diffusione all'interno del curri-

colo dell'insegnamento delle lingue moderne e dallo sviluppo della mobilità dei giovani e di coloro che operano nella scuola.

Negli stessi programmi comunitari è stato sempre sottolineato lo stretto collegamento tra la dimensione interculturale, lo studio delle lingue straniere e gli scambi educativi ai fini della maturazione tra i giovani di una coscienza europea.

Gli ordinamenti nazionali, pertanto, sono chiamati ad adeguare la formazione alla prospettiva di un'Europa senza frontiere; in questo processo di adeguamento va superata la condizione di isolamento del nostro sistema educativo, avviando iniziative che vadano nel senso dell'apertura della nostra scuola verso una rete di comunicazioni e di scambi con i sistemi educativi e con le scuole degli altri paesi europei.

Le esperienze di soggiorno all'estero, infatti, sono essenziali, sia per i responsabili dell'istruzione, sia per i docenti, che per i giovani, in quanto offrono l'opportunità di confrontarsi con altre realtà e costituiscono un momento di crescita importante. Tali esperienze però per poter essere produttive devono svolgersi all'interno di un progetto educativo completo ed organico ed attuarsi secondo regole e principi definiti dall'ordinamento.

Il contesto istituzionale

Le attività di scambio finora realizzate nel nostro paese sono state sviluppate per iniziativa di singoli insegnanti o scuole o della stessa Amministrazione, in un contesto giuridico-normativo assolutamente deficitario e quindi in assenza di regole e di orientamenti consolidati.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il vuoto normativo quasi totale esistente in questo settore è stato colmato almeno in parte a seguito dell'approvazione, con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, il quale all'articolo 394 contiene per la prima volta, al comma 1, una norma di carattere generale, la quale stabilisce che: «gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di docenti e le altre iniziative dirette a costituire rapporti di collaborazione tra le istituzioni scolastiche italiane e di altri Paesi sono disposte sulla base di accordi tra lo Stato italiano e i Paesi interessati, o sulla base di programmi predisposti dai competenti organi della Comunità Europea o delle altre organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipa». Il secondo comma dello stesso articolo per quanto riguarda gli scambi di docenti contiene un rinvio all'articolo 457 del medesimo testo unico, il quale sancisce che: «è consentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo scambio di docenti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità Europea». In base al comma 2 dello stesso articolo: «l'attuazione dello scambio è disciplinata con regolamento».

La materia degli scambi educativi internazionali si riferisce a: gli scambi di classi, i soggiorni di studio all'estero di singoli studenti delle scuole secondarie superiori, gli scambi di docenti e di assistenti, i Programmi comunitari nel settore educativo (da «Lingua», ad «Arion», al Programma di scambio di insegnanti, ecc.), le visite di aggiornamento e/o di studio all'estero dei docenti e del personale responsabile dell'istruzione (ispettori, funzionari e presidi).

L'unito disegno di legge è rivolto a disciplinare in modo compiuto tutte le iniziative che rientrano tra gli scambi educativi internazionali in modo da realizzare un quadro normativo semplice e razionale che consenta all'Amministrazione di muoversi con agilità e tempestività e a tutti gli interessati di essere svincolati da regole formali troppo rigide o ambigue.

Scambi di classi

Gli scambi di classi non sono previsti da norme aventi forza di legge.

Il Ministero della pubblica istruzione ha ritenuto, in passato, pur in assenza di leggi specifiche, di poter autorizzare i viaggi connessi all'attuazione delle iniziative di scambio, facendo riferimento all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, che, nel fissare le attribuzioni del Consiglio di circolo e d'istituto, prevede, alla lettera d) del comma 2, le visite guidate e i viaggi d'istruzione. Gli scambi, però, hanno una loro specificità rispetto alle visite e ai viaggi per essere caratterizzati innanzi tutto dalla reciprocità. Lo scambio, altresì, implica l'inserimento effettivo degli studenti nelle scuole, nelle famiglie, nella vita sociale e culturale, mentre nel caso delle visite e dei viaggi, il rapporto con il paese visitato è inevitabilmente soltanto epidermico.

È evidente che lo scambio, comportando l'immersione totale nell'ambiente del paese ospite, può servire ai fini dell'apprendimento delle lingue straniere; in ogni caso, attraverso il confronto con altre realtà e all'interno di una logica di progetto pedagogico-didattico che deve essere presente in tutte le iniziative di scambio, educa i giovani ad accettare e comprendere chi è diverso per cultura o lingua o razza o religione, ecc.

Non si può trascurare il fatto che lo scambio è valido in sé come esperienza di vita, in quanto insegna ai giovani a contare sulle proprie forze, ad essere autonomi e ad adattarsi ad ambienti e condizioni di vita e di studio insoliti.

Da tutto ciò discende l'esigenza di una normativa specifica di facile lettura ed utilizzo da parte di tutto il personale interessato che, applicandosi in modo volontaristico alle iniziative a carattere internazionale, ha bisogno di essere guidato e confortato anche mediante strumenti normativi sicuri a cui fare riferimento, specie nei momenti in cui all'interno delle istituzioni scolastiche passività e resistenze si

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

frappongono come ostacoli da superare ed abbattere.

Soggiorni di studio all'estero di singoli studenti delle scuole secondarie di II grado e soggiorni di studio in Italia di studenti stranieri

Si tratta di iniziative per effetto delle quali si viene a determinare la interruzione della frequenza da parte degli studenti italiani ed il concomitante loro inserimento in istituti scolastici esteri. Nello stesso modo si concretizza la richiesta di studenti stranieri per frequentare le scuole italiane.

Allo stato attuale detti soggiorni sono effettuati sulla base di autonome scelte degli studenti e delle loro famiglie senza una specifica regolamentazione e al di fuori di reali ed efficaci interventi da parte degli organi della scuola.

I soggiorni in questione, infatti, sono attualmente promossi da enti ed associazioni private - collegate con consimili istituzioni estere - che indirizzano in ciascun Paese il flusso in entrata e in uscita degli studenti e organizzano nel contempo, sia l'offerta di programmi di studio presso le scuole estere, sia la sistemazione degli interessati nel Paese ospitante presso famiglie disponibili.

Gli studenti si assentano dalle lezioni per periodi di solito corrispondenti al trimestre, al quadrimestre, al semestre o all'anno scolastico.

Finora l'amministrazione scolastica e le scuole hanno tollerato, se non subito, il fenomeno per la mancanza di norme specifiche in materia.

Appare essenziale la istituzione nelle scuole interessate di supporti didattici ed organizzativi da rimettere alla decisione degli organi scolastici. Preminente è la necessità di individuare uno o più docenti che dedichino parte del loro orario di servizio per seguire il reinserimento degli studenti italiani, nonchè per facilitare la frequenza dello studente straniero, raccordandosi con i docenti del consiglio di classe.

Scambi di insegnanti

La materia, fino all'entrata in vigore del testo unico, era disciplinata dall'articolo 65, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il cui regolamento di esecuzione, com'è noto, è stato emanato, con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1988, n. 133. Nella prospettiva della circolazione dei lavoratori e di tutti i cittadini in ambito comunitario, la scuola deve favorire l'incontro tra culture, la comprensione e la solidarietà. In questo contesto, la professionalità docente va arricchita attraverso l'inserimento di una dimensione internazionale, che va acquisita, non solo tramite momenti di riflessione e di incontro a carattere teorico e seminariale, ma anche attraverso periodi di soggiorno all'estero all'interno delle istituzioni educative, che siano finalizzati al confronto tra curricoli, tra modalità organizzative e tra metodologie e tecniche didattiche. La qualificazione e riqualificazione del personale docente va quindi rivista e ripensata, prevedendo in via generale periodi, anche brevi, di soggiorno all'estero che comportino esperienze, seppure limitate, all'interno delle scuole di altri Paesi.

L'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 1988 ha significato un progresso importante rispetto alla condizione precedente, in quanto ha consentito di rimuovere alcuni ostacoli di natura giuridica che si frapponavano alla realizzazione degli scambi di insegnanti. Ulteriori difficoltà e dubbi, però, permangono.

Le occasioni di scambio offerte al momento sono comunque molte limitate e ciò specialmente per ragioni di ordine economico, essendo scarsi i mezzi finanziari disponibili per gli scambi e non avendo la legge, nè il regolamento, creato risorse aggiuntive da destinare a tale tipo di iniziative.

Scambi di assistenti di lingue straniere e di lingua Italiana

Gli assistenti di lingue sono studenti universitari di lingue moderne ai quali

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

viene offerta l'opportunità di perfezionare all'estero la lingua straniera studiata in patria.

La presenza degli assistenti di lingue nelle scuole secondarie ha la finalità di offrire agli studenti sia un modello di lingua viva sia l'apporto di una esperienza culturale più vicina nel tempo alla loro.

L'assistente ha il compito di aiutare l'insegnante di lingue moderne nelle diverse attività didattiche, di preparare interventi che servano ad avviare discussioni ed altre esercitazioni in classe, di partecipare ad esercizi di comprensione di testi, ecc... Egli deve, altresì, adoperarsi per stimolare la curiosità degli allievi nei confronti della lingua e della cultura del paese che rappresenta e per incoraggiare gli studenti ad esprimersi con fiducia e spontaneità.

Gli scambi di assistenti sono stati finora attuati in base agli accordi stabiliti con alcuni paesi europei (Francia, Gran Bretagna, Repubblica federale di Germania, Austria, Belgio e Spagna) e non europei (Stato di New York negli Stati Uniti d'America).

L'intesa con gli altri Paesi prevede di norma che ciascun Paese accolga, in condizioni di reciprocità, nelle proprie scuole assistenti di lingue straniere, in numero corrispondente agli assistenti di lingua materna destinati all'estero.

Lo stesso Paese ospitante attribuisce agli assistenti di lingue straniere assegnati alle proprie scuole un assegno mensile forfettario, non avente carattere di retribuzione, a titolo di contributo per le spese di viaggio e di soggiorno. In qualche caso, ai fini della promozione della nostra lingua e cultura in taluni Paesi strategicamente importanti, la destinazione degli assistenti di lingua italiana all'estero viene fatta senza reciprocità a carico del bilancio del Ministero.

Aggiornamento in servizio all'estero dei docenti di lingue straniere

Il Ministero seleziona annualmente i docenti di lingue straniere partecipanti ad attività di perfezionamento all'estero, orga-

nizzate, su base di reciprocità, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione di Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna.

Soggiorni all'estero dei docenti e del personale responsabile dell'istruzione (ispettori, funzionari e presidi) per motivi di studio o di aggiornamento

Sull'esigenza di realizzare una certa mobilità all'interno dei sistemi educativi si è già accennato precedentemente.

Non sembra esservi dubbio che tale esigenza possa e debba essere realizzata anche al di fuori delle ipotesi degli scambi e nei confronti, oltre che del personale docente e degli studenti, anche del rimanente personale in servizio con compiti di responsabilità (capi d'istituto, ispettori e funzionari amministrativi).

Occorre, infatti, offrire agli operatori scolastici l'irripetibile opportunità di conoscere altri Paesi in modo da permeare tutta l'attività didattica di una dimensione sovranazionale. Si tratta specialmente di adoperarsi affinché tutti coloro che operano all'interno della scuola con compiti di responsabilità acquisiscano la consapevolezza che la cooperazione internazionale costituisce un passaggio obbligato nell'evoluzione del sistema formativo.

Va precisato, altresì, che la gran parte del personale avverte già questo tipo di esigenza.

La normativa da emanare andrebbe quindi a soddisfare bisogni già emergenti, che testimoniano un consistente livello di sensibilità del personale scolastico verso le tematiche in questione.

Progetti dell'Unione europea

Negli anni più recenti sono stati approvati in ambito comunitario alcuni programmi riferiti al settore educativo, nonostante il Trattato di Roma abbia circoscritto l'azione della Comunità al solo settore della formazione professionale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questi limiti, com'è noto, vengono superati con il Trattato di Maastricht che invece ha riconosciuto rilievo giuridico al settore istruzione.

Le azioni e gli interventi previsti sono contenuti nel nuovo testo dell'articolo 126 e sono finalizzati:

a incentivare un'istruzione di qualità (problema della valutazione dei sistemi scolastici e dell'individuazione e utilizzo di indicatori di qualità);

a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;

a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;

a promuovere la cooperazione tra gli istituti d'insegnamento;

a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socio-educative;

a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.

I principi basilari cui si è ispirata l'azione comunitaria nel settore educativo nel passato e a cui continuerà ad ispirarsi anche dopo Maastricht possono così riassumersi:

rispetto delle culture e dell'autonomia dei sistemi educativi;

carattere sussidiario delle azioni comunitarie, che devono conferire un valore aggiunto ai programmi nazionali e non sostituirsi ad essi.

E il caso di indicare i Programmi più significativi attualmente esistenti e i problemi che si pongono a causa della carenza di norme in questa materia.

Programma «Lingua»

È finalizzato al miglioramento, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue nei paesi comunitari.

La diffusione dello studio delle lingue straniere, ivi comprese quelle minoritarie, assume infatti particolare rilevanza nel processo di integrazione europea.

Il Programma è stato approvato con decisione dei Ministri dell'istruzione del 28 luglio 1989.

Delle azioni previste nel programma, quella che riguarda la formazione in servizio degli insegnanti di lingue straniere (Azione I) e quella concernente gli scambi di studenti degli istituti d'istruzione secondaria superiore (Azione IV) investono la competenza del Ministero della pubblica istruzione.

Le borse per la formazione in servizio, previste dall'Azione I, parte I, sono destinate agli insegnanti di lingue straniere e ai formatori per partecipare a corsi ed attività di formazione in servizio soprattutto in un paese del quale insegnano la lingua. Per l'adozione dei provvedimenti di esonero dal servizio degli insegnanti che partecipano ad attività di aggiornamento all'estero all'interno dell'Azione I, parte I, e degli insegnanti che partecipano alle visite preparatorie dell'Azione IV, il Ministero - in mancanza di una normativa sull'assenza dal servizio del personale scolastico per la partecipazione a programmi comunitari ed internazionali - ha fatto riferimento nel passato all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. L'applicazione di detto articolo, oltre a comportare tempi piuttosto lunghi nella fase istruttoria e difficoltà nelle procedure, ha causato gravi limitazioni in quanto il personale interessato poteva usufruire dei benefici previsti del citato articolo 65 con periodicità triennale; il che impediva una continuativa forma di aggiornamento, con conseguente grave disagio per la comunità scolastica. Per gli scambi di cui all'azione IV si pongono gli stessi problemi accennati in precedenza, a proposito degli scambi di classi.

Programma di scambi di insegnanti

In ambito comunitario è stato attuato, da alcuni anni, un programma di scambio di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

docenti, prevalentemente di materie diverse dalla lingua straniera denominato TEX (*teachers exchange program*).

Lo scopo di questo programma è di promuovere il potenziamento della «dimensione europea» dell'educazione, sia incrementando i contatti tra alunni e insegnanti di Paesi diversi, sia incoraggiando la cooperazione e gli scambi di notizie tra strutture scolastiche.

Questa azione si inserisce nel più vasto programma di formazione continua degli insegnanti, sia sul piano pedagogico che sul piano metodologico.

I docenti sono stimolati ad attuare progetti interdisciplinari comuni.

Anche se sono privilegiati i docenti che non insegnano una lingua straniera, è comunque indispensabile la buona conoscenza di una delle lingue straniere veicolari usate nei Paesi della Comunità. Il programma quindi ha anche lo scopo indiretto di favorire lo studio delle lingue europee da parte dei docenti.

Per quanto riguarda le difficoltà di ordine normativo esistenti nella gestione valgono le valutazioni espresse a proposito degli scambi di insegnanti.

Programma di brevi visite di studio per amministratori della scuola denominato ARION

Previsto dal primo Programma di cooperazione tra i paesi CEE in materia di istruzione - approvato a Bruxelles con Risoluzione del 9 febbraio 1976 - ARION è il primo Programma d'azione comunitario ed è destinato ad amministratori responsabili per l'istruzione (dirigenti e funzionari dei Provveditorati e delle Sovrintendenze, ispettori tecnici, capi d'istituto delle scuole di istruzione di I e II grado, personale docente e direttivo della scuola comandato presso gli Uffici scolastici periferici, gli IRRSAE, il CEDE e la BDP, ecc.).

Consiste in brevi visite di studio nei paesi comunitari della durata di cinque giorni.

Una visita tipo è costituita da conferenze, dibattiti, incontri anche con classi, dimostrazioni e visite a scuole speciali.

L'utilità del Programma va vista proprio nell'ottica dell'effetto moltiplicatore che esso produce, perchè contribuisce a comprendere ed espandere un processo di valutazione continua, migliorando la comprensione delle diversità dei sistemi educativi.

Struttura del disegno di legge

Il disegno di legge proposto si compone di sette articoli.

L'articolo 1 precisa quali sono le finalità principali che devono essere perseguite attraverso gli scambi educativi internazionali. Essi devono essere promossi ed attuati per:

sviluppare la comprensione e la solidarietà tra i popoli;

diffondere nell'insegnamento una dimensione interculturale;

far maturare nei giovani la coscienza di essere cittadini europei;

arricchire la personalità e il bagaglio culturale di coloro che operano nella scuola;

allargare e consolidare i vincoli di collaborazione con le istituzioni educative degli altri Paesi;

rafforzare nel curriculum lo studio delle lingue europee, specialmente di quelle minoritarie;

diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiane all'estero.

L'articolo 2 indica la tipologia degli scambi educativi internazionali che possono essere attuati dal personale dipendente del Ministero della pubblica istruzione e dalle istituzioni scolastiche. Viene precisato che le iniziative di scambio per essere sviluppate ed attuate debbano essere previste da accordi bilaterali o multilaterali o da altre intese ovvero debbano attuarsi in esecuzione di progetti comunitari. Gli scambi che possono essere autorizzati sono:

scambi di classi delle scuole di ogni ordine e grado e soggiorni individuali di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

studio all'estero di studenti delle scuole secondarie di II grado;

scambi di docenti;

scambi di assistenti di lingue;

assegnazioni di assistenti di lingua italiana a scuole di altri Paesi a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, anche in assenza di reciprocità, nei casi in cui vi sia l'esigenza di promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiane in determinate aree geografiche;

soggiorni all'estero del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione per motivi di studio e/o di aggiornamento.

L'articolo 3 stabilisce che gli insegnanti accompagnatori che partecipano agli scambi di classi abbiano diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle indennità di missione secondo le disposizioni in vigore.

Il comma 2, riferendosi agli studi compiuti all'estero da parte di studenti delle scuole secondarie di secondo grado attraverso soggiorni individuali, sancisce che essi possano essere riconosciuti solo a determinate condizioni e cioè:

il soggiorno di studio abbia avuto una durata corrispondente all'anno scolastico;

si sia concluso entro l'inizio degli scrutini finali;

sia stato preventivamente autorizzato e successivamente ratificato dal competente Consiglio di classe.

L'articolo 4, riferendosi all'assegno mensile da corrispondere agli assistenti, da un canto lo pone a carico del Paese di accoglienza, dall'altro ne chiarisce la natura giuridica, nel senso che non ha carattere remunerativo.

Il comma 2 prevede che l'assegno da pagare agli assistenti di lingua italiana, destinati all'estero a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione possa variare in rapporto al costo della vita nel Paese di destinazione.

L'articolo 5 si occupa del trattamento economico del personale insegnante in scambio e del personale del Ministero della pubblica istruzione che partecipa a soggiorn

ni all'estero per motivi di studio e/o di aggiornamento. In proposito viene stabilito che detto personale abbia diritto ad una indennità non superiore al 50 per cento delle indennità di missione previste per il Paese visitato, a copertura parziale delle maggiori spese sostenute, e al rimborso delle spese di viaggio.

A norma del comma 2, i finanziamenti e contributi aventi le medesime finalità, corrisposti dall'Unione Europea, dagli altri Organismi internazionali o da altri Paesi, non sono cumulabili con il trattamento economico di cui al comma 2.

Il comma 3 precisa che, nei casi previsti dal primo e secondo comma, il personale interessato non abbia diritto alle indennità di missione.

Il comma 4, tenuto conto della natura delle indennità, siano esse a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, siano esse a carico degli Enti indicati al comma 2, stabilisce che su di esse non siano operate ritenute ad alcun titolo.

Il comma 5 fissa i criteri per determinare l'entità dell'indennità, prevista dal comma 1.

L'articolo 6 contiene un insieme di disposizioni comuni, transitorie e finali.

Il comma 1, in coerenza con i principi già contenuti dall'ordinamento, stabilisce che il personale dipendente del Ministero della pubblica istruzione per partecipare alle iniziative previste dall'articolo 2 del disegno di legge, che comportano assenze temporanee dal servizio, debba avere concluso positivamente il periodo di prova.

Analogamente il comma 2 prevede che il periodo trascorso dal medesimo personale nello svolgimento delle attività disciplinate dal disegno di legge sia da considerare valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto.

Il comma 3 si occupa della sostituzione del personale docente autorizzato a partecipare alle iniziative di cui al disegno di legge.

Il comma 4, infine, contiene l'obbligo per le istituzioni scolastiche di privilegiare, nell'utilizzazione dei fondi di bilancio, gli scambi educativi rispetto alle visite di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istruzione all'estero, che proficuamente possono essere sostituite con visite analoghe nel territorio nazionale.

Il disegno di legge non ha una normativa di copertura finanziaria in quanto non è finalizzato ad accrescere il numero delle iniziative di scambio, ma a chiarire il quadro giuridico in cui gli scambi si collocano. L'aumento del numero delle

iniziative sarebbe comunque compensato almeno inizialmente dalle economie realizzate attraverso l'articolo 5, che attribuisce agli insegnanti in scambio e al personale dipendente che si reca all'estero per motivi di studio e aggiornamento, anziché il trattamento di missione, un'indennità corrispondente al 50 per cento di detto trattamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Finalità degli scambi
educativi internazionali)*

1. Gli scambi educativi internazionali mirano a sviluppare la comprensione e la solidarietà tra i popoli, a diffondere nell'insegnamento una dimensione interculturale, ad arricchire la personalità e il bagaglio culturale di coloro che operano nel campo educativo, a far maturare nei giovani la coscienza di essere cittadini europei, ad allargare e consolidare i vincoli di collaborazione con le istituzioni educative degli altri Paesi, a rafforzare nel curriculum lo studio delle lingue europee, in particolare quelle meno diffuse, e a diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiane all'estero.

2. Le iniziative di scambio di cui alla presente legge vanno specialmente sviluppate con i Paesi della Comunità europea.

Art. 2.

*(Tipologia degli scambi
educativi internazionali)*

1. Nei casi in cui siano previsti da accordi bilaterali o multilaterali o da altre intese, ovvero in esecuzione di progetti comunitari, possono essere autorizzati:

a) scambi di classi delle scuole di ogni ordine e grado e soggiorni individuali di studio all'estero di studenti delle scuole secondarie di 11 grado;

b) scambi di docenti;

c) scambi di assistenti di lingue;

d) assegnazioni di assistenti di lingua italiana a scuole di altri paesi a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, anche in assenza di reciprocità, nei casi in cui vi sia l'esigenza di promuovere la

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diffusione della lingua e della cultura italiane in determinate aree geografiche;

e) soggiorni all'estero del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione per motivi di studio o di aggiornamento.

Art. 3.

(scambi di classi e soggiorni di studio all'estero)

1. Gli insegnanti accompagnatori che partecipano agli scambi di classi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle indennità di missione secondo le norme in vigore.

2. Gli studi compiuti all'estero da parte di studenti delle scuole secondarie di II grado, attraverso i soggiorni individuali previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, possono essere riconosciuti a condizione che il soggiorno di studio abbia avuto una durata corrispondente all'anno scolastico, si sia concluso entro l'inizio degli scrutini finali e sia stato preventivamente autorizzato e successivamente ratificato dal competente Consiglio di classe.

Art. 4.

(Assistenti di lingue)

1. Gli assistenti di lingue che partecipano agli scambi previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 hanno diritto ad un assegno mensile che non ha carattere remunerativo. Tale assegno, in relazione alle intese intercorse con il paese con cui si attuano gli scambi, è corrisposto nei confronti degli assistenti stranieri che operano in Italia.

2. L'assegno di cui al comma 1, da corrispondere a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione agli assistenti di lingua italiana destinati all'estero, in conformità a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, può

variare in rapporto al costo della vita nei Paesi di destinazione.

Art. 5.

(Scambi di docenti - soggiorni all'estero per motivi di studio o di aggiornamento)

1. Il personale docente autorizzato a partecipare agli scambi previsti dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 e il personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, autorizzato a partecipare a soggiorni all'estero per motivi di studio o di aggiornamento a norma della lettera *e)* del medesimo comma, ha diritto, durante il periodo di soggiorno all'estero, ad una indennità non superiore al 50 per cento delle indennità di missione previste per il Paese visitato, a copertura parziale delle maggiori spese sostenute, e al rimborso delle spese di viaggio.

2. I finanziamenti e contributi, aventi le medesime finalità, corrisposti dall'Unione Europea, da altri Organismi internazionali o da altri Paesi non sono cumulabili con il trattamento economico di cui al comma 1.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il personale interessato non ha diritto, durante il soggiorno all'estero, alle indennità di missione.

4. Sulle indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono operate ritenute ad alcun titolo.

5. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

(Norme comuni, transitorie e finali)

1. Il personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, per essere autorizzato a partecipare alle iniziative previste dall'articolo 2, deve avere concluso positivamente il periodo di prova.

2. Il periodo trascorso all'estero dal personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione nello svolgimento delle

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attività previste dalla presente legge è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto.

3. Il personale docente autorizzato a partecipare alle iniziative di scambio previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *e)*, sarà sostituito, secondo le disposizioni in vigore.

4. Le istituzioni scolastiche potranno impegnare fondi del proprio bilancio per le visite di istruzione da svolgersi all'estero solo dopo avere assicurato la copertura finanziaria delle attività di scambio progettate.